



TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
ORDINANZA

Il Giudice del Lavoro,

sciogliendo la riserva assunta;

viste l'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dal Ministero convenuto;

osservato che *“il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”* (Cass. 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008);

ritenuto che, l'eventuale accoglimento delle domande delle parti ricorrenti refluirebbe sulle posizioni dei docenti assunti a tempo determinato che hanno occupato i posti di cui chiedono l'assegnazione;

atteso l'elevato numero di controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso;

visto l'art. 151 c.p.c.;

P.Q.M.



dispone, a circo delle parti ricorrenti, la pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza, sul sito WEB istituzionale del MIUR a beneficio dei docenti che hanno ottenuto un contratto di supplenza per la classe di concorso ADEE (sostegno primaria), per l'a.s. 2024/2025, nelle scuole dei Comuni di Caltanissetta e Mussomeli;

fissa, per discussione e decisione, l'udienza dell'**11 dicembre 2024**, ore 10:00.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Gela, 08/11/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Vincenzo Accardo

